

Mittente: **TERESA**
Saponaro
Via V. V. L'Abbate n. 8
Fasano (Br)

BRINDISI	
A.R.C.A.	
Prot. n.	1828
Data	19/02/2018

Spett.le ARCA NORD SALENTO
Via G.B Casimiro n. 2
72100 Brindisi

Oggetto: Richiesta di voltura di contratto di assegnazione dell'abitazione sita in Fasano alla via V.V. L'Abbate n. 8

La sottoscritta Saponaro Teresa, nata a Monopoli il 22/01/1963 e residente in Fasano in Via V.V. L'Abbate n.8 espone quanto segue:

Il 19/12/2016 il Tribunale di Brindisi ha omologato la separazione consensuale tra la sottoscritta ed il sig. Bari Angelo, nato a Fasano il 22/12/53.

Nelle condizioni concordate tra i coniugi è stato stabilito che la casa coniugale sita in Via V.V. l'Abbate n.8 verrà assegnata alla sig.ra Saponaro Teresa.

Con la presente la scrivente chiede che venga effettuata con cortese sollecitudine la voltura del contratto di assegnazione dell'abitazione sita in Fasano alla via V.V. l'Abbate n. 8 in proprio favore.

Il sig. Bari Angelo, che sottoscrive la presente, chiede che il deposito cauzionale sia imputato in conto al deposito da versare eventualmente dalla sottoscritta oppure che gli venga restituito.

Distinti saluti

13.02.2018

Saponaro Teresa
Saponaro Teresa
Bari Angelo
Bari Angelo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

- Sezione civile -

Dott. FAUSTA PALAZZO

- Presidente rel.

Dott. ANTONIO SARDIELLO

- giudice

Dott. GIOVANNI SURDO

- giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n.3657/2016 R.G. affari contenziosi, vertente

TRA

Saponaro Teresa, nata il 22/01/1963 a Monopoli (Ba), difesa e rappresentata dall'avv. Graziella Darcavio, elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Fasano alla via dello Zoo Safari n.25

- RICORRENTE

E

Bari Angelo, nato il 22/12/1953 a Fasano (Br), difeso e rappresentato dall'avv. Onofrio Nacci, elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Ostuni in C.so Vittorio Emanuele II n.223

- RESISTENTE

Visto del Pubblico Ministero del 02/01/2017.

OGGETTO: separazione personale

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, rilevato che:

i coniugi in premessa contrassero matrimonio il 17/02/1979 in Monopoli (Ba); dall'unione sono nati i figli Matteo (1985) e Caterina (1979); che la convivenza ai

primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi; i predetti coniugi sono comparsi in data 19/12/16 innanzi al Presidente del Tribunale delegato in sede di controversia giudiziale e, fallito il tentativo di conciliazione, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nell'allegato al verbale di udienza del 19/12/2016 a firma congiunta delle parti.

Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Presidente del Tribunale durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.

Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente proposta con ricorso del 05/08/2016 da Saponaro Teresa nei confronti di Bari Angelo e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito consensuale,

DICHIARA

la separazione personale dei coniugi (matrimonio, celebrato in Monopoli (Ba) il 17/02/1979, trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n.48, parte seconda, serie A), alle condizioni riportate nell'allegato al verbale di udienza del 19/12/2016 a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria perché comunichi il presente decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.

Brindisi, 16/01/2017.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Deposito in Cancelleria
Brindisi. 18/1/2017



L. Presidente Giudiziario
S. MARIA LAPORELLA

IL PRESIDENTE EST.

(dott. Fausta Palazzo)

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Annalisa Catania tirocinante in servizio presso questo ufficio.

TRIBUNALE DI BRINDISI

CONDIZIONI CONCORDATE TRA I CONIUGI SAPONARO

TERESA E BARI ANGELO

02 GEN. 2017

VISTO 1999/16
Il Procuratore della Repubblica
dot. Marco Dinapoli

- 1) I separandi coniugi vivranno separati, ciascuno nel domicilio di propria libera scelta: la moglie Saponaro Teresa continuerà a vivere nella casa coniugale, che le viene assegnata, in Fasano, alla Via V.V. L'Abbate n. 8, e cioè nell'appartamento, completo di arredo, condotto in locazione dal predetto Bari Angelo nei confronti della Arca Nord Salento; il marito Bari Angelo trasferirà il proprio domicilio presso altra abitazione, entro il termine di mesi sei dall'omologa del presente atto; entrambi saranno liberi di cambiare la rispettiva residenza o domicilio, con reciproco obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambiamenti, stante la presenza della figlia Bari Caterina, maggiorenne ma portatrice di handicap.